



TRIBUNALE DI MONZA

**Terza Sezione Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

DECRETO

Il Giudice designato,
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso
da

Premesso in fatto che

- con ricorso ex art. 283 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data 09.11.2023, il ricorrente ha chiesto

“VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 283 CCII;

assumere, ai sensi del comma 7, dell'art 283 CCII, le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, e per l'effetto concedere, con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2”.

- detto ricorso fa seguito a quello depositato il 04.07.2023, (RG 169-1/2023) con il quale il
aveva chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata; richiesta che è stata dichiarata dal Tribunale inammissibile con provvedimento del 20.07.2023 per mancanza di utilità verso i creditori, non potendo il ricorrente nulla offrire al ceto creditorio, ritenendo che vi fossero di contro i presupposti previsti nel caso di “esdebitazione senza utilità” così come prevista dall'art. 283 CC.II...

Le origini dello stato di sovraindebitamento



• A sostegno della presente domanda ha esposto di trovarsi in stato di sovraindebitamento, le cui origini sono state così riassunte nel Ricorso e nella Relazione particolareggiata :

- nel 2005 aveva stipulato con la moglie (e dalla cui unione il 3.12.2004 era nato il figlio attualmente residente con la madre) un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa con dell'importo di €. 170.000 mila, per la durata di anni 25, con una rata mensile pari ad €. 902,00 sostenuta da entrambi i coniugi mediante apporto di provvista di danaro su di un conto corrente comune;
- nel 2006, la moglie aveva perso il lavoro, trovando solo lavori saltuari dopo il periodo di maternità;
- nel 2007 accendeva un finanziamento decennale per l'acquisto di una vettura, tutt'ora in suo possesso, necessaria per affrontare le necessità familiari e lavorative, con una rata di € 240,00 mensili;
- nel 2009, per effetto della crisi dei mutui subprime, i tassi di interesse si erano impennati e la rata di mutuo (dagli iniziali €. 902,00), si era innalzata ad €. 1.300,00 su base mensile ed a maggio dello stesso anno la aveva revocato i fidi di cassa concessi e così non era più riuscito a far fronte al pagamento delle rate del mutuo
- nel 2010 si era separato dalla moglie,
- non potendo più sostenere le rate del mutuo, l'immobile era stato pignorato e nel 2016 venduto all'asta per € 53.000,00 Il residuo credito vantato dall'istituto erogante il mutuo, era stato poi azionato da con procedura esecutiva presso terzi –
– Trib. di Monza, conclusasi con l'ordinanza di assegnazione in data 03/02/2023 delle somme che, tra capitale – pari ad €. 155.741,14 e spese di procedura - pari ad €. 3.406,20 – ad oggi ammonta a complessivi €. 159.147,34 quale debito residuo ancora dovuto, con conseguente prelievo del quinto dallo stipendio pari ad €. 365,00 su base mensile, con scadenza del rientro prevista per il dicembre 2075.;
- nel 2016, gli aveva concesso un finanziamento personale per complessivi €. 18.336,00 da restituirsi mediante n. 96 rate mensili per €. 191,00 cad., scadenza al 10/2024, il cui rimborso, tuttora in corso, era sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, finanziamento resosi necessario per l'esecuzione di cure dentistiche importanti
- dal maggio 2021, non potendo sostenere le spese di locazione di un immobile, viveva ospitato da un'amica impegnandosi a corrispondere alla stessa circa metà dei canoni di locazione e delle utenze (pari a circa 350,00 euro mensili); impegno che ad oggi non poteva più rispettare

L'attuale stato di sovraindebitamento

L'attuale stato di sovraindebitamento del ricorrente deriverebbe dal mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato con la

con conseguente pignoramento del quinto dello stipendio da parte
(residuo € 155.741,14) e dalla cessione del quinto a favore di con un residuo di
€ 3.820,00.

A tali debiti dovevano essere aggiunti quelli verso i seguenti creditori:

- € 273,87 + € 91,19 verso
- € 3.406,20 a titolo di spese legali nell'ambito della procedura esecutiva
- € 5.430,00 quali arretrati per canoni e utenze nei confronti dell'amica
che continua a ospitarlo;
- € 625,41 per TARI Comune di

per un'esposizione debitoria complessiva di € 169.387,81.

La sussistenza di tale debito darebbe vita a una situazione di sovraindebitamento in quanto il
ricorrente:

- non è titolare di beni immobili e mobili (ad eccezione di una vettura
diesel anno 2007, valore dichiarato circa € 1.000,00);
- alla data 17.10.2023 il suo conto corrente presso l' ove viene accreditato lo
stipendio, ha un saldo attivo pari ad € 188,75;
- percepiva uno stipendio mensile pari a € 1.200/1.300 per 13 mensilità ma ora, come attestato
dall'OCC (cfr. pg 17 Relazione particolareggiata), la sua situazione economico/reddituale si è
ulteriormente aggravata *"in ragione di nuove indicazioni del datore di lavoro ovvero, il Comune
di NON potrà superare le n. 5 ore di lavoro straordinario su base mensile, a differenza
di quanto gli era in precedenza consentito, di talchè, lo stipendio mensile netto – epurato delle
trattenute del quinto e del pignoramento presso terzi – non potrà superare €. 1.000,00 su base
mensile. A dimostrazione di quanto indicato, si allegano le buste paga dei mesi di Agosto e
Settembre 2023 (cfr. ns. docc. 27-29)*

- l'ammontare delle spese di sostentamento, comprensive dell'assegno di mantenimento dovuto
al figlio (pari ad € 350,00 mensili) sono state quantificate in € 1.324,63 (cfr. pg. 16 e 17
Relazione cit.) a cui, come dichiarato dal Gestore della Crisi dovrà aggiungersi il prospettiva il
canone di locazione dovendo lasciare l'attuale abitazione e reperire una nuova

Il ricorrente, attesa l'impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta,
nemmeno in prospettiva futura, ha domandato pertanto l'accesso alla procedura di esdebitazione
del sovraindebitato incapiente di cui all'art. 283 CCII.

La documentazione richiesta dagli artt. 39 e 283, comma 3 CCII

Al ricorso è stata allegata la documentazione richiesta dagli artt. 39 e 283, comma 3 CCII.

In particolare, è stato depositato:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, da cui risulta che il maggior
debito è costituito dal residuo del mutuo, oggi in capo ad
pari a € 155.741,14;

- le dichiarazioni dei redditi degli anni 2019-2020-2021;
- l'indicazione dei propri beni, dalla quale si evince che non è proprietario di alcun immobile, mentre è titolare di una vettura dal modico valore e di un conto corrente dove viene accreditato lo stipendio;

la dichiarazione ed attestazione che negli ultimi cinque anni non è stato compiuto alcun atto di straordinaria amministrazione.

Il ricorrente ha altresì depositato ulteriore documentazione al fine di esporre compiutamente la propria situazione patrimoniale, conformemente al dovere di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) CCII

In particolare, ha depositato:

- gli estratti conto a partire dal 2020;
- l'estratto conto al 07.03.2023;
- l'estratto di ruolo al 19.01.2023;
- le buste paga del mese di Agosto 2023, dalla quale si evince la corrispondenza tra il reddito percepito e quello dichiarato in ricorso;
- copia delle spese mediche sostenute per cure dentarie.

La relazione particolareggiata a cura dell'O.C.C.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata prescritta dall'art. 283, comma 4 CCII a cura dell'O.C.C. la quale:

- ha indicato le cause del sovraindebitamento, confermando quanto affermato dal ricorrente;
- ha evidenziato, quanto alla meritevolezza del debitore, che *"a parere della scrivente nella condotta dell'odierno debitore non sarebbero ravvisabili gli elementi del dolo, colpa grave, mala fede o frode, poiché lo stesso non ha coscientemente e volontariamente posto in essere delle azioni caratterizzate dall'aver premeditato (ed organizzato) la lesione degli interessi dei creditori"*;
- ha ritenuto completa e attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda.

L'O.C.C. ha altresì rilevato, secondo quanto disposto dall'art. 283 comma 5 CCII, che *"non è stato ravvisato dallo scrivente Gestore in sede di richieste di finanziamento e di apertura di linee di credito l'assenza della valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari coinvolti"*.

Ritenuto in diritto

1. Competenza. Preliminarmente deve affermarsi la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il ricorrente risiede nel Comune di ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

2. I requisiti per la concessione dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Secondo quanto disposto dall'art. 283 CCII, l'esdebitazione deve essere concessa a condizione che il debitore:

- sia una persona fisica;
- si trovi in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 lett. c) CCII;
- sia meritevole, e in particolare non risulti il compimento di atti in frode ovvero che l'indebitamento si è formato per dolo o colpa grave del debitore;
- non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- non abbia già beneficiato dell'esdebitazione.

In presenza di tali condizioni, deve essere concesso il beneficio dell'esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito qualora entro quattro anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento (con la precisazione che non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati).

3. La sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente

La domanda di esdebitazione proposta da _____ deve essere accolta in quanto risultano sussistenti i requisiti sopra enunciati.

3.1. Lo stato di sovraindebitamento

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, il quale definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

In particolare, il ricorrente si trova in stato di insolvenza, atteso che egli non è in grado di adempiere all'obbligo assunto nei confronti dei creditori.

Il ricorrente, infatti, non è titolare di beni immobili, dispone di beni mobili di scarso valore ed ha quale unico reddito lo stipendio che percepisce quale lavoratore subordinato dal Comune di _____ pari a circa € 1.200,00/1.300,00 mensili, i quali, detratti dell'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge per il mantenimento del figlio, si riducono a un importo di poco al di sopra della soglia di povertà, con la conseguenza che gli stessi risultano necessari al proprio sostentamento e non possono pertanto essere destinati al soddisfacimento dei creditori.

L'effettiva situazione reddituale trova conferma nell'esame degli estratti conto allegati al ricorso, da cui non risultano entrate diverse da quelle dichiarate.

Inoltre, non vi è dubbio in ordine al fatto che il ricorrente non sia assoggettabile alle procedure concorsuali sopra elencate, trattandosi di persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa.

3.2. Il requisito della meritevolezza

Sussiste altresì il requisito della meritevolezza in quanto:

- non risulta che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori, posto che dall'esame degli estratti conto non si evincono operazioni di dismissione del patrimonio;
- il sovraindebitamento non si è formato per dolo o colpa grave del debitore, posto che quest'ultimo ha contratto i propri debiti per le necessità proprie e della propria famiglia, atteso che gli stessi sono riferibili all'acquisto della prima casa e dell'automobile, oltre che alle spese mediche documentate.

3.3. L'impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità

All'esito dell'esame della documentazione allegata al ricorso, e come del resto anticipato in sede di analisi del ricorso per liquidazione controllata, deve affermarsi l'impossibilità per il ricorrente di offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, ai creditori, non risultando l'esistenza di risorse ulteriori rispetto a quelle necessarie per il sostentamento del ricorrente, come sopra specificate, che possano essere messe a loro disposizione.

Alla luce di quanto esposto, essendo stata accertata la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 283 CCII, il ricorso proposto da _____ deve essere accolto.

*

P.Q.M.

Il Giudice, in accoglimento del ricorso
Dichiara inesigibili nei confronti di _____

i debiti

anteriori alla data di deposito del ricorso (09.11.2023);

Dispone che, entro il 25 maggio 2025, 2026, 2027 e 2028 il ricorrente – a pena di revoca del beneficio – depositi presso la cancelleria del Tribunale una dichiarazione in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale unitamente ad una relazione dell'O.C.C., il quale dovrà compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti come disposto dall'art. 283, comma 9, CCII;

Ordina che il presente decreto sia comunicato al debitore e ai creditori, evidenziando che costoro possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni con atto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale.

Si comunichi.

Monza, 25.05.2024

Il Giudice